



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 29 OTTOBRE 2009

Rimborsi Irap con prenotazioni regionali

Dopo il congelamento del click day del 14 settembre l'agenzia delle Entrate ha finalmente sbloccato la procedura per la restituzione del 10% dell'imposta versata fra il 2004 e il 2007. L'invio delle richieste sarà scaglionato su base regionale per semplificare all'amministrazione la gestione delle domande. Si partirà il 17 novembre alle ore 12 con Molise, Basilicata e Calabria e si finirà venerdì 11 dicembre con la Lombardia. Una volta aperto il canale telematico ci sarà comunque tempo sufficiente per inviare le istanze: 60 giorni per quelle relative alle annualità per le quali sarebbe scaduto il termine per la presentazione (2004) e l'ordinario termine di 48 mesi dal saldo dell'imposta negli altri casi. I fondi per ora restano quelli stanziati dal decreto legge anticrisi n. 185 del 2008 e la ripartizione seguirà un doppio canale: saranno liquidate, perciò, prima le richieste che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti; mentre, nell'ambito dello stesso anno d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, "Prenotazioni regionali per dare il via ai rimborsi", Pag. 3

Dichiarazione riservata con nuovo modello

L'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione riservata per tenere conto delle novità introdotte dal decreto correttivo, 103/2009, delle regole sullo scudo. Il nuovo modello contiene spazi per indicare i dati della società estera controllata o collegata (Cfc) che effettua il rimpatrio o la regolarizzazione nell'interesse del partecipante residente. Non viene richiesto che la società estera si doti di un codice fiscale in Italia. Sono invece previste spazi per il codice fiscale del partecipante e la sua firma, il che implica che vanno presentate tante dichiarazioni riservate quanti sono i partecipanti della Cfc che intendono beneficiare della procedura. Nel caso di rimpatrio, l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività rimpatriate deve essere conferito dal dichiarante (la Cfc), e firmato dal suo rappresentante legale. Debutta anche il quadro che deve essere compilato se le operazioni di scudo non possono essere concluse entro il 15 dicembre. In questo caso, chi presenta la dichiarazione riservata dichiara che l'impossibilità è dovuta a cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà.

G. Barbagelata - M. Piazza, Il Sole 24 Ore, "Nuovo modello con Cfc e ritardi giustificati", Pag. 5

Tremonti ter, nel dubbio vale la relazione tecnica del produttore

Con la circolare 44/E/2009 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire dell'incentivo anche i beni che singolarmente non rientrano nella voce 28 della tabella Ateco, qualora costituiscano parte indispensabile per il funzionamento di macchinari che vi sono, invece, compresi. Il dettato normativo impedisce che possano usufruire dell'incentivo macchinari che, seppur aventi una funzione economica del tutto simile si trovano riportati in voci della tabella diverse da quella sopra indicata. La circolare 44/E ha previsto alcune deroghe a questa rigida disposizione, prevedendo sostanzialmente tre ulteriori casistiche agevolate. Si tratta innanzitutto dei beni extra voce 28 che costituiscono componenti di macchinari che ne sono inclusi; in secondo luogo dei beni della voce 28 acquistati per essere montati su macchinari già posseduti che sono invece fuori da tale gruppo. Infine, sono agevolati

i componenti della voce 28 che risultano montati (e il cui costo è oggettivamente individuabile) in macchinari che ne sono esclusi. La ricerca e l'individuazione dei beni agevolati si basa, quindi, su un'analisi tecnica delle componenti dei macchinari complessi, non essendo sufficiente una lettura, seppure approfondita, della tabella Ateco.

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Agevolati i software operativi", Pag. 32

Tremonti ter, l'incentivo scatta alla consegna

La circolare delle Entrate 44/2009 sulla Tremonti ter dedica attenzione anche al momento dell'investimento. La detassazione scade il 30 giugno 2010 ma la prima scadenza, in effetti, è la chiusura del periodo d'imposta 2009 che rappresenta il primo momento in cui è possibile beneficiare dell'agevolazione. Il momento dell'esecuzione dell'investimento coincide con il momento in cui avviene il trasferimento fiscale della proprietà, cioè il momento della consegna per quanto riguarda i beni mobili. Nei casi di acquisti tramite leasing o appalto la presenza di una clausola che condiziona l'efficacia del trasferimento all'avvenuto collaudo positivo comporta la posticipazione, ai fini tremonti ter, dell'avvenuto investimento. Nei casi in cui il bene è consegnato con una specifica clausola in conto visione si ritiene che non si possa ritenere realizzato l'investimento se non quando l'acquirente abbia sciolto la riserva e abbia manifestato la sua volontà di acquistare il bene. Nel caso di contratti di appalto, inoltre, la posizione delle Entrate è che sia possibile agevolare anche una porzione dell'opera, se questa è la parte conclusa alla data di scadenza, cioè, per il 2009, il 31 dicembre, ma a condizione che l'intera esecuzione avvenga "a partite", cioè sia scindibile in singole consegne, o "stati di avanzamento lavori" (Sal).

Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore, "La consegna fa scattare l'incentivo", Pag. 32

Irap, nuovo slittamento dei termini per il click day

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 154587/2009, emanato nella giornata di ieri, ha ridisegnato su base regionale il calendario per l'invio delle istanze telematiche di richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) ai sensi dell'art. 6, del dl n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2 del 2009. Slitta così nuovamente il termine fissato per il click day necessario al rimborso dell'Irap, con l'introduzione di una novità concernente la definizione di un programma per la trasmissione del modello, diversificato regione per regione, inizia il Molise, poi la Basilicata e la Calabria dal 17 novembre, per chiudere con la Lombardia l'11 dicembre. Il provvedimento citato, è scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Come può chiaramente trarsi dal comunicato dell'Agenzia, si ritiene che la nuova procedura, essenzialmente basata sulla gestione programmata della spedizione delle domande, consenta una migliore e più tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, garantendo l'equa ripartizione, richiesta a gran voce da tutti gli operatori, stante l'effettuazione dei rimborsi, come detto, a partire dalle annualità più vecchie, con l'obiettivo di limitare la necessaria ripartizione delle risorse disponibili, se risultate insufficienti, fra i richiedenti soltanto a decorrere dal 2011.

F. G. Poggiani, Italia Oggi, "Rimborsi Irap su base regionale", Pag. 27

Niente confisca per equivalente sull'azienda se l'imprenditore truffa

Con la sentenza n. 41488 di ieri, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di tre imprenditori accusati di truffa allo Stato e frode fiscale che si opponevano al sequestro dei conti della società a responsabilità limitata di cui erano ai vertici. Ne emerge pertanto che non deriva nessuna confisca per equivalente sui conti delle aziende i cui vertici sono accusati di truffa ai danni dello Stato e di frode fiscale. A delimitare la responsabilità amministrativa delle società e la relativa confisca dei conti, soprattutto per i reati commessi prima del 2008, è stata appunto la Corte dei conti con la sentenza sopra indicata. La Suprema corte ha precisato che "non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, dovendosi ritenere il secondo consumato nel primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2008".

Debora Alberici, Italia Oggi, "confisca sterilizzata", Pag. 30

Iva, confermati i vincoli in materia di compensazioni orizzontali

La bozza del modello per la richiesta del rimborso Iva annuale diffusa nella giornata di martedì dall'agenzia delle entrate non contiene elementi anticipatori di quelle che saranno le nuove modalità per la richiesta del rimborso, prefigurate dalle novità introdotte dall'art. 10 del dl 78/2009. Sono stati invece recepiti i vincoli che lo stesso dl ha introdotto in materia di compensazione del credito. Appare a tal proposito importante sottolineare che, per effetto delle modifiche apportate dal dl 78/2009 a partire dall'anno prossimo la compensazione c.d. orizzontale dei crediti Iva nel modello F24, oltre l'ammontare di 10.000 euro nell'anno, sarà possibile soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Ed inoltre il contribuente si ricorda che dovrà avvalersi obbligatoriamente dei servizi telematici dell'agenzia. Prevista inoltre la possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, e dunque a partire dal 1° febbraio. Da questo ne discende che, presentando la dichiarazione annuale autonoma nel mese di febbraio, il credito annuale Iva 2009, al di sopra del predetto ammontare, potrà essere compensato dal 16 marzo 2010, entro l'importo di 10.000 euro, invece, rimane la regola secondo cui la compensazione è ammessa già dal 1° gennaio.

Franco Ricca, Italia Oggi, "Rimb